

LEGGE 78/83, Art. 9, comma 2

Nota esplicativa relativa al personale, ai reparti, alle attività ed al relativo trattamento economico

Incursori ed attività dei Reparti Incursori.

Un “reparto incursori” è una unità operativa preposta ad addestrare ed impiegare nuclei incursori o singoli incursori.

L'Incursore è un militare appositamente selezionato, qualificato e continuamente addestrato per conseguire un obiettivo militare in zona controllata dall'avversario mediante infiltrazione occulta su terra, in/dal mare o dall'aria, con o senza mezzi speciali. E' un operatore che è al tempo stesso paracadutista, rocciatore, subacqueo, esperto di armi, di mezzi subacquei e di superficie, di strumenti di neutralizzazione speciali, di esplosivi, di arti marziali, di strumenti elettronici e di comunicazioni.

L'addestramento per l'incursore appartenente ad un reparto incursori è quotidiano, a rotazione in una o più delle discipline di cui deve mantenere la piena capacità.

In ragione del livello di qualificazione e di prestazioni richiesto, nonché dei rischi connessi, l'incursore è destinatario dell'indennità di cui alla Legge 78/83, art 9, comma 2, nella misura mensile, cioè, continuativamente per tutto il tempo di appartenenza al reparto incursori.

Non si può far rientrare nel significato di “incursori” – così come potrebbe essere inteso da una lettura disattenta della suddetta norma - anche il personale che partecipa ad una incursione aerea, ipotesi che darebbe luogo al cumulo dell'indennità supplementare mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 78/83 con altra indennità supplementare, in particolare con una di quelle di cui all'art 13 della stessa legge. L'incursione aerea, essendo un'attività di penetrazione di mezzi aerei (reale in territorio nemico o addestrativa in area classificata come ostile) a scopo di ricognizione, offesa o confusione, non può essere assimilata all'attività dell'incursore che si svolge in ambiente e con mezzi, finalità nonché preparazione, completamente diversi. Ed infatti, le due tipologie di attività sono remunerate con distinte indennità supplementari mensili (rispettivamente art. 9 comma 2 e art. 13 commi 1, 2 o 3 della legge 78/83).

Subacquei ed attività dei Reparti Subacquei

Un “reparto subacquei” è una unità operativa ed addestrativa finalizzata a svolgere lavori ed operazioni subacquee mediante l’impiego di mezzi speciali, nuclei e singoli operatori.

Il Subacqueo è un militare appositamente selezionato, qualificato e continuamente addestrato per svolgere attività in immersione, anche profonda, con apparecchi per la respirazione a miscele gassose diverse e con attrezzature speciali per lo svolgimento di lavori di montaggio, smontaggio, costruzione e demolizione, anche con esplosivi.

Per poter svolgere l’attività reale in sicurezza il subacqueo deve mantenere un adeguato condizionamento psico-fisico con l’addestramento continuo all’immersione prolungata, a quote diverse, con diversi sistemi autorespiratori ed al lavoro prolungato con attrezzature diverse, nelle varie condizioni ed ambienti (anche dentro uno scafo sommerso o con visibilità zero e/o nella corrente). Naturalmente è addestrato ad intervenire in emergenza, facendosi rilasciare anche da elicottero con cavo e verricello come pure a soccorrere personale ferito o colto da malore, anche in profondità.

In ragione di tanto, a similitudine degli incursori, anche i subacquei così definiti, se impiegati in un reparto subacquei o incursori, sono destinatari della stessa indennità supplementare mensile (continuativa).

Aerosoccorritori ed attività dei Reparti di Aerosoccorso

Un Reparto di Aerosoccorso è una unità operativa ed addestrativa che ha come compito d’istituto quello di effettuare o concorrere ad operazioni di ricerca e soccorso di personale su terra o in mare. Tali Reparti sono dotati di aeromobili idonei e di equipaggi addestrati alla ricerca e soccorso di personale sopravvissuto ad incidente aeronautico, disperso o in pericolo su terra o in mare con mezzi, equipaggiamenti ed attrezzature speciali. In particolare, l’inscindibile binomio aeromobile-equipaggio, rende obbligatorio specializzare **un membro** dell’equipaggio per prendere contatto con il personale da trarre in salvo su qualsiasi superficie ed anche in condizioni meteorologiche avverse. Tale figura è l’aerosoccorritore qualificato, così definito: “militare appositamente selezionato e qualificato che effettua uno specifico e costante addestramento per svolgere l’attività di aerosoccorso a sopravvissuti di incidenti aeronautici, personale ferito o disperso su terreno, anche impervio, o sul mare, in qualsiasi condizione meteorologica, anche mediante rilascio (diretto o a mezzo di verricello) da elicottero. Tale personale è altresì addestrato

per fornire il primo intervento di stabilizzazione sanitaria, ovvero preparare i sopravvissuti, feriti o dispersi ad essere recuperati con braca, barella o cesto verricellabile sull'elicottero di soccorso”.

In relazione al cospicuo contenzioso registratosi in ambito Aeronautica Militare si riportano nell'annesso al presente allegato i Reparti di volo che la Forza Armata, ai sensi del DPR 556/99, ha ordinativamente preposto allo svolgimento dell'attività di aerosoccorso: 15° Stormo con i suoi Gruppi/Centri e le Squadriglie Collegamento e Soccorso corrispondenti alla locuzione “centri e nuclei aerosoccorritori” contenuta nella legge 78/83, art. 9, comma 2.

Diversamente dagli incursori e dai subacquei, gli aerosoccorritori fanno parte di equipaggi fissi di volo e sono, quindi, destinatari dell'indennità supplementare mensile (continuativa) di pronto intervento aereo (legge 78/83, art.13, comma 1 o 3). Gli aerosoccorritori in possesso del relativo **brevetto di aerosoccorritore in corso di validità** non sono compresi fra i destinatari dell'indennità di cui alla legge 78/83, art. 9, comma 2, nella misura mensile (continuativa) e, al pari degli incursori e dei subacquei, sono espressamente esclusi dalla possibilità di percepire quella giornaliera. Peraltro, il personale aerosoccorritore (brevettato o qualificato) che sia in possesso anche di **brevetto militare valido di incursore o di operatore subacqueo**, qualora in servizio presso uno dei reparti previsti dalla norma (reparti incursori, subacquei o centri e nuclei aerosoccorritori), è destinatario dell'indennità nella misura mensile.

Altro personale dei Reparti incursori, subacquei o di aerosoccorso

La legge 78/83, art. 9, comma 2, prevede che la medesima indennità, limitatamente ai giorni di “effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni” spetta ad altro personale (non in possesso, come precisato dalla norma, del brevetto militare di incursore o di operatore subacqueo o di aerosoccorritore) appartenente ai Reparti incursori, subacquei o centri e nuclei aerosoccorritori. Fra i possibili destinatari è incluso il personale qualificato aerosoccorritore (ma non in possesso di brevetto di aerosoccorritore in corso di validità), al pari dei restanti membri dell'equipaggio del aeromobile impegnato nella suddetta attività. E' evidente che la ”effettiva partecipazione” richiesta dalla norma sta a significare la partecipazione “sul campo”, strettamente connessa con l'attività degli specialisti (incursori, subacquei o aerosoccorritori), con l'impegno ed il rischio che da ciò consegue, e non una mera partecipazione generica ad attività operative, addestrative o logistiche del Reparto.

L'effettiva partecipazione in volo ad una attività di ricerca e soccorso di naufrago o di disperso **reale** costituisce titolo valido per il personale del reparto di aerosoccorso, in quanto configura una situazione di impegno e di rischio tali da non richiedere ulteriori specificazioni.

Anche per le **esercitazioni**, affinché la partecipazione del personale non aerosoccorritore del reparto di aerosoccorso possa essere utile ai fini del loro diritto a percepire l'indennità in questione nella misura giornaliera, essa deve avvenire sul campo in cui opera l'aerosoccorritore, cioè da bordo di un aeromobile; inoltre il volo deve avere la finalità richiesta e, cioè, l'addestramento al soccorso. Un volo di trasporto o di trasferimento o la sola attività di ricerca sono condizioni non utili per la corresponsione dell'indennità. Per poter qualificare l'attività come esercitazione di aerosoccorso occorre che il personale abbia volato sull'aeromobile il quale, a sua volta, deve aver raggiunto le condizioni per poter attuare il soccorso e, cioè, deve essere stato impiegato per effettuare o simulare il soccorso, su qualsiasi superficie **non attrezzata per le operazioni di volo**, mediante atterraggio oppure mediante avvicinamento e volo stazionario ad una quota tale da permettere il rilascio e/o il recupero diretto o con verricello di personale.

L'arco temporale da considerare ai fini della individuazione delle giornate utili è compreso fra il decollo e l'atterraggio ovvero fra inizio briefing e termine debriefing se essi rientrano rispettivamente nelle due ore precedenti il decollo e nelle due ore successive all'atterraggio.

L'attestazione del Comandante del Reparto di aerosoccorso, necessaria per poter legittimamente corrispondere l'indennità secondo quanto illustrato in precedenza, deve riportare gli elementi caratterizzanti la missione nonché quelli relativi alla partecipazione del personale da retribuire.

Cumulabilità con altre indennità supplementari

Come stabilito dal Consiglio di Stato con numerose sentenze, l'indennità di cui alla legge 78/83, art 9, comma 2, non è cumulabile con quella di pronto intervento aereo disciplinata dall'art. 13 della medesima legge, facendo salva la possibilità per il militare di optare per il regime economico in concreto più favorevole.

Disposizioni comuni per il conseguimento ed il mantenimento dei brevetti

Apposite norme e disposizioni di Forza Armata stabiliscono le modalità per l'acquisizione e per il mantenimento della validità dei brevetti nonché quelle per la formazione e la conservazione dei relativi documenti probatori.